1866

N° 252

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Giovedì 13 Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3177 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduta la legge del 14 giugno 1866, n° 2893;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il qui unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio, in esecuzione della legge del 14 giugno 1866, che organizza il Credito fondiario nel Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

CORDOVA.

Regolamento per l'esecuzione della legge che organizza il Credito fondiario.

Art. 1. L'importo d'ogni contratto di prestito non può essere inferiore a L. 1,000, nè superiore a L. 500,000 con una sola o più persone o ditta.

L'importo d'ogni contratto di anticipazione in conto corrente non può essere inferiore a lire 1,000, nè superiore a lire 500,000 su di una sola o più persone o ditta.

L'importo di ogni contratto di anticipazione sopra pegno di cartelle fondiarie non potrà essere inferiore a L. 250, nè superiore a L. 500,000 su di una sola o più persone o ditta.

Art. 2. L'Istituto non presta ai proprietari d'immobili che su prima ipoteca.

I prestiti sono considerati come fatti su prima ipoteca, quando tutti i creditori ipotecari aventi libera disponibilità dei loro beni, ovvero, ove siavi luogo, debitamente autorizzati a termini delle leggi civili, abbiano ceduto all'Istituto di credito fondiario la priorità sulle rispettive ipoteche.

Art. 3. L'istrumento di prestito è redatto secondo apposito modello, che da ciascuno Istituto verrà presentato al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale ne darà l'approvazione, sentito il ministro di grazia e giustizia ed il Consiglio di Stato.

Art. 4. Ogni domanda di mutuo deve essere corredata:

1° Dalla specifica designazione degli immobili da sottoporsi all'ipoteca, colla indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto e delle mappe censuarie dove esistono, e dei loro confini.

2° Dai documenti provanti la legittimità della provenienza degl'immobili e il loro valore.

3° Dai certificati e dai documenti i quali provino la libertà ipotecaria degl'immobili, o lo stato delle ipoteche, quando il prestito debba stipularsi nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 11 della legge e 2 del regolamento.

Art. 5. Gl'immobili che si offrono in ipoteca devono produrre un reddito certo e durevole. L'annualità cui si impegna di pagare il proprietario deve essere inferiore al reddito annuo netto dell'immobile. A giustificare il valore degl'immobili la domanda sarà corredata dai contratti d'acquisto, dalle stime giudiziali, dagli atti di divisione fra coeredi, dalle scritture di affitto o di locazione se esistono, con indicazione delle anticipazioni pagate dagli affittuali, dal certificato delle imposte generali e locali dell'ultimo triennio, dalle copie autentiche dello stato catastale e della mappa catastale, che si possono ricavare dai libri censuari, dalla dichiarazione degli uffici d'imposta sulla rendita de' fondi e delle case, circa la notifica del reddito di essi beni.

A richiesta dell'Istituto verrà corredata la domanda di una relazione portante:

Pei beni rurali:

a) La descrizione, denominazione, situazione, superficie in misura locale e col ragguaglio metrico di tutti i beni, distinguendo quelli che formano un sol corpo da quelli che si coltivano separatamente per essere intersecati dalle altrui proprietà;

b) La qualità degli stabili, il metodo di coltivazione, la loro rotazione agraria;

c) La dotazione del fondo in iscorte, bestiame, attrezzi rurali, dichiarando se le scorte stesse appartengono, e in qual proporzione al proprietario o all'affittuale;

d) Le case rustiche destinate alla coltivazione del fondo;

e) Il reddito sia in danaro che in generi, secondochè il fondo sia condotto per economia dal proprietario, o affittato;

f) I pesi e le spese ordinarie e straordinarie.

Pei beni urbani:

g) La situazione dello stabile e la superficie metrica;

h) La qualità e stato della costruzione, la disposizione dei locali, le servitù di passaggio, ecc.;

i) Il reddito attribuito ai locali goduti dal proprietario e sua famiglia, distinto da quello per affitti;

l) Le spese ordinarie e straordinarie.

Art. 6. Non sono accettati dall'Istituto a garanzia di prestiti:

I teatri, le cave e le miniere.

I beni soggetti a condizioni di abbandono dell'immobile senza indennizzo.

Quelli locati in una zona di servitù militare, o minacciati dalle innondazioni e corrosioni di fiumi o torrenti.

Quelli, la cui destinazione non aggiunge valore alla proprietà di cui formano una dipendenza, come le case coloniche, ecc.

Gli immobili soggetti a patto di riscatto convenzionale, a termini degli articoli 1515 e 1520 del Codice civile.

Art. 7. Gli immobili che si offrono in ipoteca al Credito fondiario debbono essere assicurati contro l'incendio a spese del mutuatario.

L'atto del prestito conterrà la tradizione a favore dell'Istituto del diritto a percepire direttamente l'indennità derivante dall'assicurazione.

L'Istituto di credito fondiario può domandare che l'assicurazione sia fatta in suo nome e che il pagamento del premio annuale alla Società di assicurazione sia fatto per suo mezzo; nel qual caso il prezzo di assicurazione è aggiunto e compreso nel versamento dell'annualità.

L'Istituto di credito fondiario esige dalla Società assicuratrice l'indennità per danni sofferti dagli immobili.

Tale indennità è imputata a credito del mutuatario come pagamento fatto per anticipazione.

Quando il mutuatario ristabilisca l'immobile nello stato primitivo, l'Istituto, dopo visita regolare che farà eseguire a spese del mutuatario stesso, passerà al medesimo l'ammontare della indennità riscossa dalla Società assicuratrice, qualora però risulti dalla visita suindicata che la rendita dell'immobile ipotecato non sia inferiore a quella che servì di norma alla prima valutazione.

Art. 8. Gli immobili che servono a stabilimenti industriali non sono accettati che pel loro valore, indipendentemente dall'uso speciale a cui sono destinati.

Art. 9. Occorrendo nel valore presunto del fondo dato in ipoteca alcune di quelle variazioni che sono contemplate nell'alinea 4° dell'articolo 26 della legge, il proprietario del fondo dovrà notificarlo all'Istituto con una relazione che dovrà essere consegnata nel tempo e termine di un mese alla Amministrazione dell'Istituto medesimo.

Spetterà all'Istituto, provvedendo secondo le diverse gravità dei casi, di far procedere ad una nuova verificazione o perizia a spese del debitore, o di accettare quelle deposizioni giurate che fossero offerte dal debitore medesimo per comprovare l'importanza delle innovazioni occorse.

Art. 10. L'anticipazione sopra pegno di cartelle fondiarie emesse dall'Istituto si farà non oltre quattro quinti del valore corrente, e non potrà esser fatta per un termine minore di 15 giorni, nè maggiore di 4 mesi.

Art. 11. È fatta facoltà agli Istituti di credito fondiario di esigere, a propria garanzia, dai depositanti delle cartelle un *pagherò* per la somma sovvenuta e per la durata della sovvenzione.

Art. 12. L'interesse sulle anticipazioni sopra pegno sarà di uno per cento di più dello sconto della Banca Nazionale nel Regno.

Art. 13. Quando le cartelle fondiarie costituenti il pegno soffrono un ribasso del 10 per cento del valore per cui furono calcolate, l'Istituto ne darà avviso al depositante perchè fornisca immediatamente un corrispondente supplemento.

L'Istituto può far vendere coll'opera di un mediatore pubblico gli effetti pignorati se il depositante non soddisfa all'invito fattogli.

Così pure quando il deposito non venga ritirato al termine stabilito, può l'Istituto alienare col mezzo del pubblico mediatore gli effetti costituenti il pegno.

Verificandosi un avanzo dalla vendita delle cartelle pignorate, questo, iscritto su di un libro di credito al nome del depositante moroso, frutterà il 5 per cento all'anno e starà a disposizione del depositante stesso.

Non ricavandosi dalla vendita l'importare della sovvenzione fatta, più gli interessi e le spese, il depositante sarà tenuto a sborsare il relativo supplemento.

Art. 14. L'Istituto che ha fatto la sovvenzione, quando a maggior garanzia del deposito abbia ritirato il *pagherò* di cui all'art. 11, può, quando lo crede conveniente, approfittare di quello effetto per raggiungere lo scopo di assicurarsi il ricavo della somma sovvenuta, interessi e spese.

Art. 15. Alle medesime condizioni che si possono dall'Istituto accettare proprietà immobiliari per ipoteca allo scopo di far prestito, si possono del pari accettare allo scopo di fare anticipazioni a conto corrente.

Non si potrà però pei conti correnti ammettere un fido maggiore di quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

Il saggio degli interessi pei conti correnti sarà stabilito all'apertura dei conti medesimi dallo Istituto; però dovrà essere sempre almeno dell'uno per cento al disopra di quello che corrisponde agli interessi delle cartelle fondiarie calcolate al valore corrente.

Gli interessi fissati in ogni singolo contratto non potranno essere variati che da tre mesi in tre mesi: essi saranno calcolati a giorni e pagati trimestralmente, tenendosi conto dei rimborsi.

Il ritardo del pagamento degli interessi sospende il benefizio del fido ed autorizza l'Istituto a procedere pel pagamento anche del capitale.

Non si potranno fare ordinativi di conti correnti per una somma maggiore in complesso di un ventesimo per ogni settimana della somma messa in fido.

Qualora gli ordinativi eccedessero la metà del fido senza alcun rimborso, l'Istituto potrà ridurre la proporzione degli ordinativi stabilita nel precedente alinea ed anche temporariamente, previo avviso, sospenderli.

In caso che per due anni consecutivi non vi fossero rimborsi per le somme anticipate, l'Istituto dovrà far procedere agli atti di esecuzione pel pagamento di capitale, interessi e spese.

Gli ordinativi potranno essere al portatore o nominativi o a se medesimo, con o senza indicazione di causa.

Gli ordinativi dovranno essere firmati dalla parte pendente.

La cassa però paga sempre al latore senza alcuna responsabilità.

Gli ordinativi non potranno essere condizionali, nè portare frazioni di lire.

Saranno scritti sui polizzini o *cheks* tagliati da un libro a registro che sarà dato dall'Istituto mediante il rimborso delle spese e di stampa sostenute dallo Istituto medesimo.

I pagamenti degli ordinativi si faranno dallo Istituto in fedi di credito o in buoni di cassa nominativi o intestati al cassiere, pagabili al portatore secondo la richiesta.

Art. 16. Le cartelle degli Istituti di credito fondiario saranno della qualità, delle dimensioni e della forma portate dal modulo approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le cartelle di ogni Istituto avranno un colore diverso.

Art. 17. Il valore di ogni cartella sarà di lire 500 contro il deposito di una cartella fondiaria, ogni Istituto ha facoltà di emettere cinque spezzati o frazioni di lire 100 ciascuno, le di cui cedole saranno esclusivamente pagate dallo Istituto che ne avrà operata l'emissione.

Tali spezzati porteranno col loro numero d'ordine il numero della cartella principale depositata, e saranno rimborsati coll'estrazione della cartella stessa e soltanto dall'Istituto che l'ha emessa.

Art. 18. Le cartelle da emettersi nei limiti fissati dall'art. 3, lettera *c*, della legge, saranno staccate da un registro a matrice con un numero progressivo continuo. Sulla matrice verrà indicato il rogito in ordine al quale le cartelle furono emesse. Il delegato governativo apporrà il suo *visto* anche sulla matrice.

Art. 19. Le cartelle avranno la firma a mano di un amministratore, del cassiere e del delegato governativo con apposito inchiostro, e saranno segnate con suggello o bollo a secco dell'Istituto che le emette.

Art. 20. Ogni cartella porterà quaranta cedole semestrali, segnate con apposito bollo a secco che copra i quattro angoli tangenti di quattro cedole.

Art. 21. La cartella al portatore porterà in italiano ed in francese il tenore dell'articolo 17 della legge ed al suo rovescio si trascriveranno, nelle stesse due lingue, le disposizioni degli articoli 8, 9, 18, 25 pure della legge.

Art. 22. Le cedole della cartella al portatore saranno in italiano nel fronte ed in francese sul rovescio; porteranno il numero della corrispondente cartella, ed altro numero d'ordine ripetuto in bianco ed in colore.

Art. 23. Le cartelle nominative saranno identiche a quelle al portatore, salvochè non potteranno altra dizione che l'italiana, serbando il rovescio del corpo della cartella per le girate, e quello delle cedole per la firma di ricevuta.

Art. 24. Le cartelle fondiarie nominative potranno trasferirsi sotto altri nomi a volontà dei titolari. Potranno ancora tramutarsi in cartelle al portatore qualora non siano soggettte a vincoli.

Art. 25. Le cartelle fondiarie al portatore potranno tramutarsi in nominative a semplice richiesta dell'esibitore.

Art. 26. Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative potrà effettuarsi:

1° Mediante convenzione notarile o giudiziale;

2° Mediante dichiarazione fatta presso l'Amministrazione dell'Istituto di credito fondiario che ha emesso la cartella, dal titolare o da un suo speciale procuratore. La firma del dichiarante dovrà essere autenticata da un notaio per guarentire l'identità della persona;

3° Mediante esibizione della cartella portante dichiarazione di cessione con firma del titolare, autenticata, per guarentire l'identità della persona, da un notaio.

Anche nel primo e nel secondo caso si dovrà fare il deposito della cartella.

Queste stesse formalità dovranno osservarsi pel tramutamento delle cartelle nominative in cartelle al portatore.

Art. 27. Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative potrà anche eseguirsi per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle fondiarie.

Art. 28. Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, avrà luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere e dell'atto di morte del titolare. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, il trasferimento non potrà aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale, e che essa sia passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, ed i trasferimenti avranno luogo in conformità delle sentenze dei giudici competenti.

Anche nei casi di morte, di cessione di beni o fallimento, la domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalle cartelle di credito fondiario, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo anche senza il detto deposito. In questo ultimo caso per altro il trasferimento non potrà eseguirsi, se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'art. 21 e dopo spirato il termine ivi stabilito.

Art. 29. Ciascun Istituto terrà un registro per i trasferimenti delle cartelle fondiarie, sul quale si faranno le dichiarazioni di trasferimento o di tramutamento.

Art. 30. La dichiarazione di perdita di una o più cartelle fondiarie nominative deve farsi dallo intestato o da un suo legittimo rappresentante all'Istituto dal quale fu emessa ciascuna cartella, non che all'uffizio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, chiedendo l'immediata sospensione del pagamento degli interessi, e la surrogazione di altre equivalenti cartelle a quelle smarrite o distrutte.

Art. 31. A cura dell'Istituto, ma a carico e spese del chiedente le domande di surrogazione si faranno pubblicare, per tre volte in distinte settimane, nella *Gazzetta ufficiale del Regno* ed in uno dei giornali più diffusi del compartimento dello Istituto a scelta della Amministrazione dello Istituto medesimo, gli avvisi dell'asserito smarrimento, o distruzione, con dichiarazione che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute o presentate alla sede centrale dell'Istituto delle opposizioni, si emetterà una nuova cartella di surrogazione.

Art. 32. Trascorsi sei mesi a tenore del precedente articolo, il titolare della cartella smarrita, o suo legittimo rappresentante o avente causa, deve presentare nuova domanda per comprovare l'adempimento delle prescritte formalità colla designazione della data in cui seguirono le fatte pubblicazioni, e la non esistenza di opposizione, sia presso l'Amministrazione centrale che presso l'ufficio cui era assegnato il pagamento della cartella e delle cedole.

Art. 33. All'appoggio di una tale dichiarazione l'Istituto emette una nuova cartella di surrogazione; la quale oltre ai numeri suoi propri porterà sulla matrice una dichiarazione di annullamento della precedente cartella stata così surrogata, e provvede per il pagamento delle cedole semestrali che rimasero in arretrato di esazione.

Art. 34. Allorchè nel periodo di sei mesi dalla prima pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 20 si presentassero opposizioni alla consegna di una nuova cartella di surrogazione per parte del possessore o detentore della cartella dichiarata smarrita, o distrutta, e venisse la stessa presentata per qualsiasi motivo, l'Istituto sospenderà ogni deliberazione, e non emetterà alcuna cartella di surrogazione, se non in virtù di decisione del giudice competente, pronunciata in contraddittorio del titolare e del possessore della cartella, salvo che i medesimi si trovassero d'accordo per far cessare la procedura e svincolare la cartella dal fermo dei pagamenti delle cedole.

Art. 35. Nella dichiarazione di perdita di una cartella, il dichiarante deve eleggere domicilio nel luogo stesso ove ha la sede l'Istituto, affinchè questo possa dargli comunicazione delle opposizioni che fossero presentate.

Art. 36. Operato il rilascio della nuova cartella di surrogazione, e rimasta annullata la precedente, non sono più ammesse opposizioni, e gli atti o le sentenze che potessero intervenire od essere già intervenute in proposito, non hanno più alcun effetto in faccia all'Istituto.

Art. 37. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e della procedura di annullamento e sostituzione di nuova cartella sono a carico della persona che fu intestata o di chi la rappresenta o fa istanza per la surrogazione di una nuova cartella.

Art. 38. Ogni sostituzione di cartella od ordine di sospensione di pagamento delle cedole viene comunicato anche agli altri Istituti di credito fondiario ai quali si significa pure l'esito della procedura, per ogni conseguenza.

Art. 39. Di ogni procedura in corso per ismarrimento o distruzione di cartelle si tiene un elenco esposto nella sala dell'Istituto a tal uopo aperta al pubblico, con indicazione sommaria delle cartelle denunziate come smarrite o distrutte.

Art. 40. Si sorteggieranno semestralmente tante cartelle quante corrispondano alla somma delle rate di ammortizzazione dovute dai mutuatari nel semestre antecedente (anche quando non fossero state realmente pagate) aumentata delle somme provenienti da anticipate restituzioni in danaro, totali o parziali eseguite nel semestre medesimo.

Art. 41. L'estrazione a sorte delle cartelle si pratica il 1° febbraio ed il 1° agosto di ciascun anno, ed è fatta pubblicamente dall'Amministrazione dell'Istituto coll'intervento del delegato governativo, ponendo in un'urna i numeri corrispondenti alle cartelle in circolazione, tanto al portatore quanto nominative ed annunziando di mano in mano il numero estratto.

Non più tardi di otto giorni dalla seguita estrazione, i numeri sortiti sono inscritti nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 42. Le cartelle estratte vengono pagate in numerario, al pari, nel primo giorno dei successivi mesi di aprile e di ottobre e non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso al tempo dell'estrazione. Non sono però pagate se non conservano attaccate le cedole successive.

Art. 43. Le cartelle fondiarie al portatore rimborsate in seguito alla estrazione a sorte sono immediatamente marcate con bollo d'annullamento. Sono quindi distrutte, in presenza del delegato governativo, redigendosi processo verbale di questa operazione.

Art. 44. Le cartelle fondiarie nominative in seguito all'estrazione a sorte, e le cedole ad esse annesse vengono annullate anche con apposizione del sigillo del delegato governativo, ma si conservano ad ogni effetto di diritto per tutto il termine della prescrizione.

Art. 45. Il pagamento delle cedole deve esser fatto dagli Istituti in rate semestrali al 1° aprile ed al 1° ottobre di ciascun anno.

Art. 46. I pagamenti delle cedole delle cartelle saranno fatti sulla semplice consegna della cedola per quelle al portatore, e per le nominative sarà necessaria la presentazione della cartella e la firma del presentatore a tergo della cedola da staccarsi.

Art. 47. Sono ricevute dall'Istituto le cedole pagabili nel semestre già scaduto, in pagamento degli interessi dovuti dai mutuatari. Le cedole pagate vengono nell'atto del pagamento segnate con bollo di annullamento; quelle accettate per pagamento d'interessi sono passate al cassiere per tenerne conto nel bilancio semestrale degli interessi.

Art. 48. Il fondo di garanzia per le operazioni di credito fondiario rispettivamente stabilito per ciascun Istituto coll'art. 3 della Convenzione del 4 ottobre 1865 e coll'art. 4 del verbale dei delegati degli Istituti del 3 febbraio 1866, sarà vincolato in rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico.

Art. 49. Il fondo di riserva viene costituito di una quarta parte dell'annuo avanzo netto di amministrazione del Credito fondiario.

Le somme che debbono formare il fondo di riserva saranno impiegate in rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico.

Art. 50. Oltre i bilanci annuali che verranno resi di pubblica ragione, l'Amministrazione di ciascun Istituto compilerà ogni settimana lo stato delle sue operazioni.

Tale stato sarà trasmesso al delegato governativo, e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* o sopra una delle gazzette della provincia in cui ha sede l'Istituto.

Art. 51. La gestione degli Istituti di credito fondiario si riassume annualmente in un resoconto che abbraccia il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Questa gestione deve essere separata e distinta da quella che gli Istituti medesimi tengono per le altre operazioni, le quali sono autorizzati di fare, quantunque sia affidata agli stessi uffici e diretta dalla stessa Amministrazione.

Art. 52. Il ministro di agricoltura, industria e commercio destina presso ciascun Istituto un delegato coll'incarico di sorvegliare che l'Istituto medesimo non si allontani dalle norme che gli sono prescritte dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 53. È ufficio specialmente del delegato governativo:

a) di vigilare che l'Istituto di credito fondiario non faccia altre operazioni oltre quelle che gli sono consentite dalla legge;

b) di vigilare che l'emissione delle cartelle fondiarie non ecceda in valore nominativo l'ammontare di ciascun prestito;

c) di controfirmare le cartelle fondiarie;

d) di verificare l'ammontare delle cartelle da estrarsi a sorte;

e) di esser presente all'estrazione a sorte delle cartelle;

f) e finalmente di assistere all'annullamento delle cartelle estratte a sorte o pervenute all'Istituto in causa di anticipate restituzioni di prestiti.

Art. 54. Il delegato governativo riceverà dall'Amministrazione dell'Istituto comunicazione in tempo utile dell'avviso di convocazione della seduta e del suo ordine del giorno.

Esso dovrà intervenire a tutte le sedute che il Consiglio dell'Istituto terrà per affari concernenti il Credito fondiario.

Nei casi ne' quali giudichi contrarie alla legge ed alle disposizioni governative le deliberazioni che venissero prese, il delegato farà invito all'Istituto di sospenderne l'esecuzione, riferendone al ministro.

Art. 55. Saranno nulle e come non avvenute le sedute tenute per affari del Credito fondiario, alle quali per mancanza di invito non sia intervenuto il delegato governativo.

Art. 56. Il delegato governativo ha facoltà di chiedere alle Amministrazioni degli Istituti di credito fondiario la comunicazione di tutti i libri, e di tutti gli altri documenti che reputasse opportuni per adempiere il suo ufficio.

Art. 57. Il Governo sorveglia altresì con quei mezzi che sono a sua disposizione l'andamento dei singoli Istituti.

Art. 58. Con decreto reale sarà stabilito il personale di sorveglianza governativa presso gli Istituti di credito fondiario, non che il contributo annuo di ciascun Istituto.

Visto d'ordine di S. A. R. Luogotenente Generale del Re
il ministro di agricoltura, industria e commercio
CORDOVA.

Relazione del ministro delle finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in udienza del 29 *agosto ultimo per proporgli una sostituzione di funzionari nelle operazioni censuarie di Lombardia.*

ALTEZZA REALE,

In virtù de' vigenti regolamenti del 7 febbraio 1838, e 7 maggio 1839 erano chiamati a prender parte alle operazioni pel nuovo censimento in Lombardia, tuttora in corso, i commissari

distrettuali, le Congregazioni provinciali, e la Congregazione centrale sedente in Milano.

Questi funzionari e Corpi morali ora non più esistono per effetto del nuovo ordinamento amministrativo del Regno, inaugurato nel 1860.

Convien pertanto provvedere alla loro sostituzione per ciò che ha tratto alle operazioni anzidette.

Presi all'uopo gli opportuni concerti col Ministero dell'interno, è sembrato giusto e conveniente che alla mancanza de' commissari distrettuali si supplisca con gli agenti delle Casse, che sono i funzionari, cui è demandato il servizio censuario. Se non che potendo la circoscrizione delle Agenzie non corrispondere talvolta alle esigenze delle operazioni relative al censimento di cui trattasi, è sembrato che si possa a questo inconveniente riparare col disporre di poterai eccezionalmente, ove d'uopo, adibire invece l'opera dei sindaci, dei capoluoghi di mandamento, o d'altri comuni, espressamente designati dalle singole Direzioni provinciali di concerto colle prefetture locali.

Alla mancanza poi delle Congregazioni provinciali ben possono supplire le Deputazioni provinciali che in tutto, non soltanto nello speciale incarico del censimento lombardo, sono state alle dette Congregazioni sostituite.

Quanto in fine alla soppressa Congregazione centrale da sedere in Milano si potrà sopperire con la Giunta del censimento che ivi si trova, la quale, intese alle occorrenze le varie Deputazioni provinciali, pronunzierà il suo definitivo giudizio sui reclami secondo le prescrizioni dei medesimi regolamenti di sopra indicati.

A questa bisogna non fu d'uopo provvedere negli anni decorsi dal 1859 in qua, perchè in quegli anni si fecero soltanto operazioni preparatorie che ora si portano a compimento.

Trattandosi intanto di un provvedimento che rientra nelle attribuzioni di due Ministeri, e che obbliga ad un pubblico servizio persone non stipendiate dallo Stato, è sembrato inoltre conveniente che fosse impartito mercè R. decreto.

E poichè il sig. presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha voluto lasciare al riferente l'onorevole cómpito di rassegnare a V. A. R. il disegno di codesto decreto, egli vi adempie pregando l'A. V. R. a degnarsi, se altrimenti non giudica, fregiarlo della Sua riverita firma.

Il numero 3202 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduti i regolamenti del 7 febbraio 1838 e 7 maggio 1839, sul censimento lombardo, ai di cui lavori eran fra gli altri chiamati a prender parte i commissari distrettuali, le Congregazioni provinciali, e la Congregazione centrale di Lombardia;

Ritenuto che per effetto del nuovo ordinamento amministrativo del Regno, i detti funzionari e Corpi morali più non esistono;

Volendo provvedere alla loro sostituzione per quanto ha tratto alle operazioni del nuovo censimento, così nello interesse dell'Amministrazione che dei censiti;

Sulla proposizione del presidente del Consiglio ministro dell'interno e del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le incumbenze già affidate dai regolamenti 7 febbraio 1838 e 7 maggio 1839, tuttavia vigenti in Lombardia, ai soppressi commissari distrettuali, saranno invece attribuite agli agenti delle tasse.

In quei circondari però dove in dipendenza della speciale circoscrizione delle Agenzie delle tasse, l'opera degli agenti, per la distanza dei luoghi, non possa riuscir pronta ed efficace nel disimpegno degl'incarichi anzidetti, saranno chiamati eccezionalmente a disimpegnarli i sindaci dei capoluoghi di mandamento, o di altri comuni espressamente designati dalle Direzioni provinciali delle tasse e del demanio, di concerto con le prefetture locali.

Art. 2. Le incumbenze e le attribuzioni già devolute per effetto dei regolamenti sopra citati alle Congregazioni provinciali, saranno deferite alle Deputazioni provinciali; e quelle già esercitate dalla Congregazione centrale in Lombardia saranno disimpegnate dalla Giunta del censimento in Milano, la quale, intese all'occorrenze le varie Deputazioni provinciali, pronunzierà il suo definitivo giudizio sui reclami, secondo le prescrizioni delli suindicati regolamenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.
B. RICASOLI.

Relazione del ministro delle finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in udienza del 1° settembre corrente sulla facoltà da farsi all'Amministrazione delle tasse di concedere disgravi di tasse legittimamente dovuti.

ALTEZZA REALE,

La legge 20 marzo 1866, n° 2248, allegato E, ha abolito i tribunali speciali che erano investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, ed ha prescritto che le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi preesistenti sieno devolute alla giurisdizione ordinaria od all'autorità amministrativa secondo le norme dalla legge medesima dichiarate.

Le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto delle quote, e tutte le altre sulle imposte dirette sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli.

Ma oltrechè non potrà mai avvenire che assolutamente manchi in alcun periodo dell'anno un ruolo per la riscossione di una tassa succedendosi sempre la pubblicazione dei ruoli da uno all'altro esercizio, non sorgerà mai certamente questione coi contribuenti fino a che non avranno essi conosciuto per mezzo dei ruoli la somma per la quale sono stati tassati.

Laonde le quistioni sulle imposte a mente della suddetta legge dovranno essere sempre portate avanti i tribunali ordinari.

Ma quando l'Amministrazione delle tasse riconoscendo fondata la domanda fatta da un contribuente dopo la pubblicazione del ruolo d'imposta gli concede lo sgravio domandato, non evvi allora alcuna ragione di contendere, e manca in conseguenza la quistione da sottoporre al giudizio dei tribunali.

Questo in fatti avviene in alcuni compartimenti dello Stato, come nel Modenese, dove essendosi sempre amministrativamente trattati i reclami di fondiaria senza veruna forma contenziosa, si continuano dopo la suddetta legge 20 di marzo 1865 a concedere dall'Amministrazione medesima, senza bisogno di adire alcun tribunale, i disgravi che si riconoscono dovuti a' sensi delle leggi fondiarie in vigore.

In altre provincie però, come nelle napoletane, nelle siciliane e nelle parmensi, nelle quali i reclami per isgravio di tassa s'istruivano bensì dall'Amministrazione, ma si doveano poi sottoporre alla decisione di magistrati speciali dell'ordine amministrativo, che ora sono aboliti, mancando all'Amministrazione la facoltà di concedere i disgravi che si domandano quantunque li riconoscesse dovuti, si debbono sempre adire i magistrati giudiziari con danno gravissimo dei contribuenti e dell'Amministrazione non solo, ma di tutti i litiganti in generale per lo gran numero di liti che sulle imposte dirette hanno cominciato ad invadere i tribunali.

Di che penetrato lo stesso Ministero della giustizia, e sulle osservazioni del procuratore generale del Re in Napoli riconosciuta la convenienza di concedersi all'Amministrazione la facoltà di transigere sia nel corso della causa, sia sopratutto prima che dessa venga iniziata, ha interessato il Ministero delle finanze a prendere in proposito tale un provvedimento che valga a riparare ed impedire per l'avvenire lo sconcio attuale.

Il sottoscritto pertanto, che più d'ogni altro è convinto dell'utilità di permettersi all'Amministrazione che, serbate le opportune forme tutorie, possa consentire generalmente gli sgravi delle tasse che vengano per avventura alla stessa legittimamente richiesti, si reca ad onore di presentare a S. A. R. uno schema di analogo decreto perchè, ove non le piaccese altrimenti, voglia degnarsi fregiarlo della Sua firma.

Il numero 3203 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduta la legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato E;

Attesochè per le disposizioni dell'articolo 6 di tale legge tutte le controversie relative all'estimo catastale ed alle imposte dirette, sono devolute alla giurisdizione ordinaria dopo la pubblicazione dei ruoli;

Considerando che, ove l'Amministrazione delle tasse non abbia ragionevoli motivi da opporre alle domande per isgravio qualunque di tassa, non può dirsi propriamente esistere alcuna questione da essere conosciuta e decisa dai magistrati giudiziari;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È data facoltà all'Amministrazione delle tasse e del demanio di concedere, sulle domande degli interessati, discarichi, riduzioni, bonifiche e moderazioni di tasse, quante volte dalle verifiche eseguite a cura della stessa amministrazione risultino le domande di sgravio appieno fondate sulle leggi e regolamenti localmente in vigore.

Art. 2. Tutti coloro che si credessero in diritto di conseguire disgravi di tasse, prima di ricorrere a' magistrati giudiziari ne dovranno rivolgere la domanda all'Amministrazione delle tasse e del demanio.

Nel caso in cui l'Amministrazione suddetta non fosse di accordo con gl'interessati sulli disgravi da loro richiesti, potranno costoro adire i tribunali ordinari a termini della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato E.

Art. 3. Il ministro delle finanze provvederà con apposite istruzioni all'esecuzione ed applicazione di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Il numero MDCCXCI (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, n° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Lucca in data 4 maggio 1866;

Veduto il R. decreto 10 agosto 1865, n° 2441;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio e d'arti di Lucca è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio ed industria nel territorio dipendente dalla medesima.

Art. 2. Detta imposta, il di cui ammontare sarà stabilito sulla base dei bilanci annuali della Camera debitamente approvati, verrà ripartita in ragione dei redditi industriali desunti dalla tabella dei redditi formata per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile.

Art. 3. Sono esenti dalla tassa suddetta quegli esercenti industria o commercio il cui reddito netto risultante dalla detta tabella sia inferiore alla cifra di lire 500.

Art. 4. Lo spoglio dei redditi suddetti sarà fatto a cura e spesa della Camera presso gli agenti delle tasse, i quali dovranno autenticarlo, e saranno a cura e spesa della Camera stessa formati appositi ruoli di riscossione, i quali diventeranno esecutorii dopo che sieno stati approvati dal prefetto e pubblicati.

Art. 5. Il regolamento da redigersi per l'esecuzione del presente decreto sarà sottoposto al visto del ministro delle finanze innanzi che venga applicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Nostro decreto del 7 agosto 1866 con cui venne chiamato sotto le armi per servizio di guerra il battaglione di Guardia Nazionale Mobile n° 27 (Novi e Bobbio);

Visto il Nostro decreto 8 agosto 1866 con cui l'ora detto battaglione fu ammesso a far parte della Legione composta del 44° e 45° battaglione pure di Guardia Nazionale;

Sulla proposta dei ministri della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il battaglione n° 27 di Guardia Nazionale Mobile stato chiamato sotto le armi col citato Nostro decreto, è licenziato.

Il predetto ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che avrà effetto dal 10 settembre 1866 e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 8 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

E. CUGIA.
B. RICASOLI.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Reale decreto del 28 luglio 1866, con cui venne chiamato sotto le armi per servizio di guerra il battaglione di Guardia Nazionale Mobile n° 74 (Pisa);

Sulla proposta dei ministri della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il battaglione di Guardia Nazionale Mobile n° 74, stato chiamato sotto le armi col precitato Reale decreto, è licenziato.

Il predetto ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che avrà effetto dal 10 settembre 1866, e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 8 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

E. CUGIA.
B. RICASOLI.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto 3 maggio 1866, con cui venne chiamato sotto le armi per servizio di guerra il battaglione di Guardia Nazionale numero 124 (Chieti);

Sulla proposta dei ministri della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il battaglione di Guardia Nazionale Mobile n° 124 (Chieti) stato chiamato sotto le armi col precitato Reale decreto è licenziato.

Il predetto ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che avrà effetto dal 15 settembre 1866, e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 8 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

E. CUGIA
B. RICASOLI.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, S. A. R. il Principe Eugenio Luogotenente Generale di S. M. in udienza delli 31 agosto ha fatto le seguenti disposizioni negli ufficiali ed impiegati delle armi d'artiglieria e genio.

Perotti cav. Camillo, colonnello direttore del genio a Capua, trasferto direttore del genio a Napoli;

Gianotti conte Luigi, id. id. a Napoli, id. id. a Torino;

Riccardi conte Eusebio, id. id. a Genova, esonerato dalla controdescritta carica;

Veroggio cav. Benedetto, id. id. a Torino, trasferto direttore del genio a Genova;

Derossi Giuseppe Ottavio, capitano del genio, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Provvidera Silverio, luogotenente d'artiglieria, id. id.;

Riva Francesco, aiutante contabile di 2ª classe del genio militare, esonerato dall'attuale sua carica.

Con Reale decreto dell'8 settembre 1866 il luogotenente nel 130° battaglione di Guardia Nazionale mobilizzato Gorjux Giulio, che nel Reale decreto del 10 maggio 1866 relativo alla nomina di ufficiali nei battaglioni di detta Guardia Nazionale fu portato col casato Foiriux, è dispensato dal servizio per essere riammesso nell'arma di fanteria dell'Esercito [illegible]lare con Reale decreto del 28 luglio ultimo sc[illegible].

Con decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. in data 31 agosto 1866, l'aiutante contabile d'artiglieria di 3ª classe Abbate Gaetano fu rivocato dall'impiego.

Con Regio decreto del 12 settembre corrente Zadra dottore Francesco, già presidente del tribunale provinciale di Vicenza, attualmente a riposo, venne richiamato in attività di servizio nelle precedenti sue funzioni.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di botanica nella R. Università di Napoli.

A norma degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione superiore nelle provincie napoletane, è aperto il concorso per la nomina del professore di botanica e direttore dell'orto botanico nella R. Università di Napoli.

Esso avrà luogo nell'Università predetta.

Gli aspiranti vorranno presentare le loro domande e i loro titoli nelle forme volute dalle discipline vigenti, a questo Ministero della pubblica istruzione entro tutto il mese di dicembre del corrente anno.

Firenze, 22 agosto 1866.

Il Direttore capo della divisione 3ª
S. GATTI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times* del 10 corrente:

La relazione del capitano Tyler intorno alla strada italiana per il trasporto della valigia dell'Oriente conferma pienamente quello che alcuni nostri corrispondenti ci avevano già detto. Il capitano Tyler assicura che, dando la preferenza alla strada che dal Cenisio traversa la Penisola da Susa a Brindisi, anzi che a quella di Marsiglia, si acquistano 35 1/4 per trasporto della valigia da Londra ad Alessandria; e anco nello stato attuale della strada carrozzabile del Cenisio, si guadagnerebbero nella futura primavera 39 1/2. — Di più, finito il gran traforo della montagna verso la fine del 1871, vi sarebbe il vantaggio di 42 1/2.

Le conseguenze dei grandi avvenimenti non si comprendono subito, e anche adesso sappiamo appena fino a qual punto le battaglie di Solferino e di Sadowa mutarono la carta d'Europa.

PRUSSIA. — La *Gazzetta del Reno* pubblica il seguente estratto della relazione della Commissione della 2ª Camera di Prussia incaricata dello studio della legge sulla incorporazione dei paesi occupati dalle armi prussiane; estratto che completa quello già stato da noi dato.

In questo progetto la Commissione ha visto il principio di una nuova fase dello sviluppo nazionale, ed accolse colla più grande soddisfazione il messaggio reale ed il progetto istesso di legge.

Dal principio sino alla fine nelle conferenze tenute fra il Governo e la Commissione regnò sempre il più perfetto accordo.

La discussione generale si estese ai seguenti punti:

1° Sul diritto che ha lo Stato prussiano di riunire l'Annover alla Monarchia prussiana;

2° Sulla necessità od utilità particolare di questa riunione;

3° Sui riguardi da usarsi relativamente alle specialità giuridiche dei paesi da riunire alla Prussia;

4° Sulla necessità di un periodo di transizione sino alla completa incorporazione, ed in particolare sugli inconvenienti di una unione personale, e sulle obbiezioni che si fanno al dar vigore immediatamente alla Costituzione prussiana;

5° Sulla garanzia da accordarsi a questi paesi relativamente al mantenimento dello stato legale fino al tempo della loro incorporazione.

Alcune petizioni ricevute alla Camera dei deputati avevano bastato per rendere inevitabile lo studio della questione di diritto che ha lo Stato prussiano di incorporare questi paesi.

Il presidente del Consiglio rivendica per la Prussia con tutti i suoi effetti il diritto di conquista, a suo dire riconosciuto dal diritto delle genti.

In seno della Commissione si obbiettò, che bisognava che la Prussia cercasse un altro titolo di diritto fuori di quello di conquista, che era una pura violenza, violenza che nelle attuali condizioni delle idee giuridiche e politiche non bastava: questo punto di vista dei tempi passati non trova più difensori fra gli autori moderni di diritto delle genti.

Gli stessi preliminari di pace di Nickolsbourg hanno accordato alla popolazione dei distretti dello Schleswig settentrionale il diritto di pronunziarsi liberamente.

La sanzione del popolo tedesco, che a vero dire non sarà rappresentato che nel futuro Parlamento della Confederazione del nord, sarà tale da legittimare questi diritti fondati sulla conquista.

Il signor presidente del Consiglio protestò contro il rimprovero di violenza, e giustificò la conquista basandosi sul diritto che ha la nazione tedesca di esistere, di vivere, e di unirsi, ed al tempo stesso sul diritto e sul dovere che ha la Prussia di fornire a questa nazione le basi necessarie alla sua esistenza.

Fece in seguito risultare che questo affare non poteva rimanere insospeso settimane e mesi, e che in caso di complicazioni di guerra la decisione del Parlamento non apporterebbe che un vantaggio.

La maggioranza della Commissione non potrà disconoscere che fin tanto che esiste la guerra esiste pure il diritto di conquista.

I vincoli pacifici coi quali l'Atto federale ha legati fra loro fino al 14 giugno di quest'anno i popoli tedeschi sono stati declinati dai governi nemici della Prussia.

La Prussia prendendo in mano la causa della riforma nazionale ha data alla guerra una sanzione più alta.

Come il diritto più antico, così il diritto moderno delle genti, annovera la conquista fra i titoli legittimi d'acquisto di territori stranieri; il pensiero di rafforzare questo titolo col suffragio universale non trovò eco nella Commissione, perchè si diceva che un voto gioverebbe più a dar apparenza che realtà, ma non si considera nemmeno come necessario nè conveniente l'assenso del Parlamento della Confederazione del Nord, poichè questo Parlamento ancor non esiste, e non sarebbe competente per un simile voto, ed essendo costituito da una grande maggioranza prussiana non sarebbe neppur competente.

La Commissione in fine si trova d'accordo col presidente del Consiglio in ammettere che la riserva fatta all'assenso di questo Parlamento non apporterebbe che un ritardo alla sanzione legale dell'incorporazione, ritardo che bisognava evitare nell'interesse della Prussia e della Germania di faccia allo straniero.

In quanto riguarda gli effetti della conquista per lo stato giuridico del paese conquistato, il Governo dichiarò che egli considerava estinte le costituzioni dei paesi conquistati, e le pubbliche istituzioni che si fondavano su quelle; che la costituzione e la dinastia erano inseparabili, e che nell'Annover la dinastia era di molto più antica della costituzione: l'una è stata soppressa coll'altra.

La scienza moderna del diritto delle genti non mantiene che il diritto privato delle popolazioni e le istituzioni che vi si riferiscono.

La maggioranza della Commissione aderì all'opinione del Governo, considerando che una costituzione era sempre fatta per uno Stato determinato che supponeva esistere indipendente, e che quella periva quando periva lo Stato.

Uno della minoranza pretese, che sino alla incorporazione le antiche costituzioni dovevano almeno aver vigore in via provvisoria: due altri osservarono in odio agli effetti del diritto di conquista che il Governo prussiano aveva più volte dichiarato che faceva la guerra contro i Governi, non contro i popoli.

Si rammentò in proposito il proclama 24 giugno del maggior generale Becker alle popolazioni dell'Assia Elettorale, e quelli del governatore militare de Welder, e del commissario civile de Moeller al momento della presa di possesso dell'Elettorato.

Il Governo in allora dichiarò che un proclama d'un generale in un paese inimico non costituiva un atto pubblico obbligatorio, e che il proclama, di cui si trattava, e quelli del governatore militare e del commissario civile non valevano che per la durata dello stato di guerra, stato al quale si voleva por fine col regolamento ora progettato.

Nelle dichiarazioni del Governo e dei suoi organi la Commissione vide almeno una seria obbligazione morale di rendere a queste popolazioni uno stato legale soddisfacente, ed assicurato nelle forme costituzionali.

La Commissione non crede che il diritto (*jus quæsitum*) che hanno le vecchie rappresentanze di cooperare alla decisione sulla incorporazione possa essere compatibile colla cessazione della indipendenza politica di questo paese.

— Si scrive da Berlino, 7, alla *Corresp. Havas:*

Dopo una discussione assai interessante la Camera dei deputati ha votato alla unanimità, meno i 14 voti polacchi, il progetto di legge per la incorporazione dell'Annover, dell'Assia Elettorale, del Nassau, e di Francoforte alla Monarchia prussiana.

Il progetto di legge è stato votato colle modificazioni introdotte dalla Commissione d'accordo col conte Bismarck.

L'attitudine dei Polacchi è stata assai rimarchevole.

Il deputato di Zoltowsky produsse a motivo dell'astensione della frazione polacca il diritto che hanno i suoi compatriotti di costituirsi in nazione.

Alcuni abitanti dello Schleswig settentrionale, fra gli altri quelli delle città di Hadersleben, Reddingen, Skrave, Tromp, ecc. inviarono al Governo prussiano degli indirizzi redatti in lingua danese e firmati da molte persone per protestare sin d'ora contro lo smembramento del ducato.

Ai loro occhi l'incorporazione del loro paese alla Danimarca sarebbe la rovina del paese.

Oggi alla fine della seduta il conte Bismarck ha presentato alla Camera il progetto di legge per la incorporazione dei ducati dell'Elba alla Prussia.

— Si legge nella *Nord Deut. Zeit.*:

Abbiamo più volte espressa la nostra meraviglia per l'attitudine ostile della stampa belga contro la Prussia.

Nell'ultima guerra l'antipatia dei giornali belghi contro il popolo prussiano si è manifestata non solo per l'affettazione colla quale presero a parlare dei suoi nemici, ma anche per le false notizie sulle disfatte che sarebbero toccate all'esercito prussiano.

La nostra speranza che, ristabilita la pace, i giornali belghi avrebbero usati maggiori riguardi verso la Prussia, andò fallita; che anzi la stampa del Belgio si mostra avversaria decisa dello sviluppo nazionale della Germania; essa si dà anima e corpo a sostenere lo smembramento di questo paese, ed accusa la maggioranza dei deputati prussiani di non aver respinto la mano che loro offriva il governo in segno di riconciliazione.

La stampa belga tiene questo contegno riguardo ad uno Stato che ha sempre manifestate le più grandi simpatie per il Belgio. Ma è buono che vengano alla luce i veri sentimenti dei partiti e si conoscano i mestatori.

La libertà di cui gode la stampa nel Belgio non toglie che i giornali belghi sieno responsabili dei loro atti ostili contro il popolo prussiano e dell'accanimento col quale combattono lo sviluppo nazionale tedesco.

Che si guardi bene la stampa belga dal poter essere in avvenire annoverata fra i nemici dello Stato prussiano!

La libertà della stampa nel Belgio non servirà di scusa davanti al tribunale della storia.

Un popolo che fa le sue leggi, e che non protegge dagli insulti una nazione vicina si rende da se stesso responsabile.

La stampa belga teme uno dei suoi possenti nemici; essa opprime la libertà nazionale nel suo proprio paese.

Dio voglia che questa stampa belga abbia una volta la coscienza della sua responsabilità!

AUSTRIA. — Si legge nella *Wien. Presse*:

Il *Naplo* porta, in nome del partito Deak, una dichiarazione che toglie agli sforzi del Governo ogni speranza di arrivare ad una transazione accettabile dagli Ungheresi.

Queste dichiarazioni possono venire riassunte così:

« È un fatto sicuro che gli Ungheresi non manderanno mai i loro rappresentanti ad un Parlamento centrale, ed è pure evidente che l'Ungheria non può più esser messa in istato d'assedio, nè in contumacia.

Si tratta adunque di sapere se nei paesi al di qua del Leitha vincerà il sistema parlamentare, oppure l'assolutismo?

L'Ungheria non può venir costretta a prender parte al Reichsrath.

Noi Ungheresi da una parte, i paesi all'occidente dell'Impero dall'altra, siamo parti contendenti.

Volete unirvi a noi sulla base dell'uguaglianza? Bene; ma se non lo volete, è impossibile venire a transazione.

Considerata dal punto di vista del diritto, la Ungheria è un paese libero, non soggetto a nissuna altra nazione, e questo è quanto stabiliscono i trattati bilaterali.

Dove si riscontra qualche còsa di simile nei paesi al di qua del Leitha?

Cosa ha fatto nei secoli passati il popolo di questi paesi pel sistema costituzionale e per la libertà? Là l'assolutismo ha sempre arrolati i suoi stipendiati, e sempre contro il costituzionalismo.

Noi non vogliamo dire con ciò, che al di là del Leitha, cioè nelle provincie slavo-tedesche, vadano male le cose causa la libertà; noi facciamo soltanto osservare che l'Ungheria ha diritto ad avere la sua propria costituzione, ciò che non è nelle altre provincie ».

Quantunque queste dichiarazioni del *Naplo* sieno ben precise, noi continuiamo a sperare che all'ultimo momento altri si pronunzierà nel nostro senso, ed allora gli uomini di Stato del *Naplo* vedranno che esiste altra cosa che Bach e Schmerling, e che quest'altra cosa è un governo centrale veramente parlamentare.

Quando si riconoscerà che in ciò solo consiste la politica conservatrice, e quando si avrà risolto di dare a questo Parlamento tutte le garanzie di durata necessarie per rialzare la fiducia, allora gli abitanti dell'Ungheria non si faranno aspettare più a lungo, ed accorreranno a prender posto nel Parlamento in tanto numero quanti sono gli abitanti delle altre provincie.

Tutte le deduzioni cavate dalla Costituzione ungherese, dall'integrità, dall'uguaglianza, dalla continuità e dai trattati bilaterali non paralizzeranno più la forza d'attrazione della libertà garantita dallo Stato unito.

Croati, Serbi, Valacchi, Tedeschi, Slavi del nord di molto superiori in numero ai Magiari che vivono nel paese, che faceva già parte della Corona di Santo Stefano, manderanno i loro rappresentanti al fianco di quelli delle provincie occidentali, anzichè per poche centinaia di Magiari perdere la loro nazionalità e tiranneggiarsi.

Osi la Corona dimandar loro se preferiscono che la libertà, e la nazionalità venga loro guarentita da un Parlamento dell'Impero a Vienna, o da una Dieta adunata a Pesth.

L'ultima ora della tendenza al dualismo sarà suonata.

RUSSIA. — Si legge nel *Corriere di Vilna*:

Con circolare 28 agosto il governatore generale di Vilna annunziava ai capi dei governi da lui dipendenti aver egli or ora istituito in Vilna « un ufficio speciale per la installazione dei proprietari russi nelle provincie occidentali. »

Questo ufficio si deve occupare:

1. Del trasferimento delle proprietà nelle mani di gente d'origine russa.

2. Della vendita forzata, entro due anni, delle proprietà state designate nell'ukas del 22 settembre 1865.

3. Della vendita ed affittanza dei beni confiscati e di proprietà dello Stato.

4. Della colonizzazione, nei dominii dello Stato, dei contadini russi e dei soldati che hanno avuto il congedo (veterani).

AMERICA. — Si scrive da Bahia al *Mémorial diplomatique*:

È noto che durante la guerra degli Stati Uniti il vapore federale della marina americana *Wachussetts* catturò nel porto di Bahia, e in conseguenza nelle acque brasiliane, il vapore confederato *Florida*.

Il Governo del Brasile chiese immediatamente soddisfazione per questa violazione della sovranità territoriale; il Governo americano riconobbe la giustizia del reclamo e decise di concedere una soddisfazione.

In quel porto avvenne l'offesa, in quello ebbe luogo la riparazione.

Il 21 luglio il *Nipsic* della marina degli Stati Uniti arrivò a Bahia, e mandò la seguente lettera al Presidente della provincia:

A bordo del *Nipsic*, nella rada di Bahia, 21 luglio 1866.

« Signor presidente,

« Il sottoscritto, comandante il vapore degli Stati Uniti *Nipsic*, ha l'onore d'informare Vostra Eccellenza del suo arrivo in questo porto, e di farle sapere che il precipuo scopo della sua visita è di effettuare le istruzioni del Governo della Unione, salutando con ventun colpo di cannone la bandiera del Brasile, dando in tal guisa soddisfazione alla offesa commessa da un ufficiale della marina degli Stati Uniti, la quale fu disapprovata dal Governo di detti Stati.

« Sempre pronto a fare quello che è giusto, il Governo del sottoscritto fino dal 28 ottobre 1865 aveva mandato delle istruzioni in questo senso, ma al seguito di un malinteso quelle istruzioni sono state portate a Valparaiso, e sono giunte nelle mani del capo della squadra degli Stati Uniti appartenente alla stazione del Pacifico.

« Perlochè se Vostra Eccellenza non vi trova ostacolo, il sottoscritto isserà la bandiera brasiliana in cima al grande albero del suo bastimento, e la saluterà con ventun colpo di cannone il lunedì 23 del corrente.

« Il sottoscritto, compiendo questo dovere, chiede il permesso di significare a Vostra Eccellenza la speranza che appena cesserà l'eco dell'ultimo colpo di cannone, cesserà anche qualunque idea di risentimento per il fatto che ha provocato questa riparazione.

« Il sottoscritto coglie l'opportunità di offrire a Vostra Eccellenza l'assicurazione dell'alta stima con cui ha l'onore di essere

« FRANCESCO B. BLAKE
Luogotenente comandante la squadra degli Stati Uniti. »

Il presidente dottore Leao Velloso nella sua risposta disse:

« Sono lieto di sapere che il governo del vostro paese nella sua alta saviezza valutando il diritto del governo brasiliano, non ha esitato un momento a dare pubblica soddisfazione all'offesa fatta in mezzo alla più perfetta cordialità. I sentimenti che mi manifestate sono quelli del paese e posso assicurarvi, signore, che tutelato l'onore nazionale, non resterà il più piccolo rancore contro un governo che prova solennemente in faccia al mondo civile che non misura il diritto dell'offeso dalla forza di cui quello dispone, ma che al contrario stima altamente il buon diritto di una nazione che ha sempre giudicate equamente le strette relazioni d'amicizia che hanno unito sino ad ora e continueranno ad unire due popoli che abitano lo stesso continente. »

Il 23 a mezzodì il *Nipsic* issò la bandiera brasiliana in cima al grande albero e tirò una salva di 21 colpo di cannone. Il bastimento da guerra della marina brasiliana alzò subito la bandiera americana e gli rese una salva di 21 colpo di cannone.

La piazza del palazzo era affollatissima, la bandiera americana ondeggiava alla Presidenza e fu salutata da fuochi d'artifizio, la musica militare, dopo avere suonato l'inno nazionale del Brasile, si recò alla dimora del console americano suonando l'aria nazionale degli Stati Uniti, in mezzo alle grida di *viva il Brasile, viva gli Stati Uniti!*

Il console degli Stati Uniti a Bahia mandò al Presidente la seguente lettera:

« Consolato degli Stati Uniti a Bahia
« 23 luglio 1866.

« Il sottoscritto, console degli Stati Uniti, ha l'onore di manifestare a S. E. Leao Velloso presidente della provincia, l'espressione del suo grato animo per il cortese modo con cui è stato accolto il saluto fatto dalla nave degli Stati Uniti il *Nipsic*, in riparazione di un'offesa commessa da un ufficiale del suo governo contro le autorità brasiliane.

« Il console sottoscritto ha avuto l'onore di ricevere una deputazione d'officiali e di pubblici funzionari che venivano a manifestare il loro rispetto e la loro alta considerazione per il Presidente degli Stati Uniti, e la gioia che provano vedendo terminata questa controversia tra i due paesi.

« Questa manifestazione cordiale e di buoni sentimenti che attesta le eccellenti disposizioni del Governo brasiliano e della popolazione di Bahia, e avvalora i vincoli di reciproca amicizia che da tanto tempo esistono tra il popolo brasiliano e gli Stati Uniti, è stata ricevuta con soddisfazione particolare e il sottoscritto andrà lieto di trasmetterne il ragguaglio al suo Governo.

« Il console profitta di questa occasione, ecc.

« RICCARDO EDES
« *Console degli Stati Uniti.* »

Alla quale lettera il Presidente Velloso fece una cortese risposta.

Il Presidente accompagnato dal suo aiutante di campo, dal comandante di piazza, dal capo della polizia, dal segretario della provincia, dall'ispettore della marina, dal comandante della corvetta *Januaria*, andò a far visita al luogotenente Blake.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Sindaco di Firenze,

Visto il Regio decreto sull'imprestito nazionale del 28 luglio ultimo decorso n° 3108;

Visto l'altro Regio decreto del 4 agosto successivo n° 3162;

Vista la relativa deliberazione consiliare emessa sotto il dì 14 del predetto mese di agosto;

Essendo intendimento del comune di Firenze di provvedere al pagamento della quota d'imprestito assegnata ad esso, ed ai territori aggregatigli colla legge del 26 luglio 1865, per tutta quella porzione che non verrà direttamente assunta dai singoli contribuenti;

Rende pubblicamente noto:

1° Che nei locali terreni della canonica di San Gaetano, con ingresso dalla via de' Pescioni n° 11, saranno aperte da oggi a tutto il 19 del corrente mese dalle 9 antem. alle 4 pom. e dalle 7 alle 10 pomeridiane, le liste di soscrizione per quei contribuenti che intendano pagare al Governo la quota per cui sieno inscritti nei ruoli compilati dalla Agenzia delle tasse.

2° Che i ruoli da pubblicarsi il 15 andante verranno depositati nel suddetto locale fino al 19 successivo.

3° Che ogni contribuente potrà reclamare entro 10 giorni dalla pubblicazione dei ruoli al direttore delle tasse contro gli errori che abbiano potuto essere commessi a suo riguardo, e dentro 20 giorni al ministro delle finanze pel caso di cessazione assoluta di rendita, o di redditi avvenuta prima della spedizione dei ruoli medesimi

Firenze, dal palazzo com. li 12 settembre 1866.

L. G. DE CAMBRAY DIGNY.

— Riceviamo dall'Associazione Italiana per l'educazione del popolo la seguente circolare:

Illustre signore,

A chi ben considera le interne condizioni d'Italia specialmente fuori de' grandi centri, si manifesta chiaramente il difetto di educazione intellettuale e morale del suo popolo: nè la nazione potrebbe aspettare indifferente che dal Governo venga il rimedio di questo male, perchè il Governo non può nè deve far tutto, e lo stesso ministro della pubblica istruzione nelle ultime leggi presentate al Parlamento, sentendo la insufficienza governativa a così grande impresa, invocò il soccorso delle libere associazioni.

Se nissuno rispondesse a questi liberali eccitamenti, sarebbe segno doloroso che la nazione non ha forze proprie o non sa usare della libertà per porla in atto.

Solo una soda coltura cominciata presto, continuata abbastanza ed equamente diffusa, può rigenerare l'Italia e prepararla ad occupare il posto che le compete fra le nazioni.

Vuolsi perciò istituire una grande associazione collo scopo di promuovere gli asili infantili e le scuole primarie e popolane d'ogni maniera — preparare e sussidiare gl'insegnanti — pubblicare e diffondere buoni libri popolari — aiutare infine qualunque opera sia volta al miglioramento intellettuale e morale del popolo.

Tutti questi modi d'azione dovranno essere intenti al fine supremo di rendere l'istruzione quanto più si può universale, e informata a quei principii di alta moralità e di religioso sentire che sono il fondamento d'ogni disciplina educativa.

Siffatta istituzione abbisogna anzitutto di soci fondatori, i quali concorrano a mettere insieme i mezzi necessari alla sua attuazione. Perciò i sottoscritti promotori prima di invocare il concorso di tutti i cittadini d'Italia che vogliono il bene della patria, si rivolgono con naturale confidenza alla S. V., persuasi che il suo nome apposto a questa prima enunciazione dell'opera, col darle autorità ne chiarirà i propositi all'universale.

L'entratura di socio fondatore è fissata in lire 50; e non appena si sarà conseguito un conveniente numero di adesioni, l'Associazione si riterrà costituita, e si intimerà un'adunanza generale affine di formulare lo statuto organico e determinarne l'azione.

L'opera non è nuova in Europa perchè possa dubitarsi della sua riuscita; ci teniamo quindi sicuri della autorevole adesione di V. S.

Firenze, addì 2 settembre 1866.

Il Comitato promotore:

Tabarrini M., *Presidente*. — Alfieri di Sostegno senat. march. C. — Capponi senat. march. G. — Devincenzi deput. G. — Dussauge A. — Franceschi G. A. — Galeotti avv. L. — Mayer E. — Morelli prof. dep. C. — Sacchi dott. G. — Somasca G., *segretario*.

NOTA. Le adesioni debbono inviarsi: *Al Comitato promotore dell'Associazione Italiana per l'educazione del popolo nel Gabinetto scientifico-letterario di G. P. Vieusseux, piazza Santa Trinita, Firenze.*

— L'*Italia Militare* pubblica la seguente tabella delle stanze delle divisioni del II, III, IV e V Corpo d'armata:

II Corpo d'armata. — Quartier generale del Corpo d'armata, Ancona; 6ª divisione, Ancona (arriva il 19 settembre); 9ª id., Pesaro (id. 18 id).; 19ª id., Sinigaglia (id. 19 id.)

III Corpo d'armata. — Quartier generale del Corpo d'armata, Ferrara; 4ª divisione, Ferrara (arriva il 16 settembre); 10ª id., Firenze (id. 24 id.); 16ª id., Rovigo (id. 16 id.)

IV Corpo d'armata. — Quartier generale del Corpo d'armata, Piacenza; 7ª divisione, Piacenza (arriva il 20 settembre); 8ª id., Fiorenzuola (id. 20 id.); 18ª id., Pontenure (id. 20 id.)

V Corpo d'armata. — Quartier generale del Corpo d'armata, Bologna; 11ª divisione, Forlì (arriva il 16 settembre); 12ª id., Modena (id. 20 id.); 13ª id., Bologna (id. 17 id.)

— Lo stesso giornale dà i seguenti movimenti militari:

Il 42° battaglione bersaglieri da Parma è trasferito a Pallanza.

Il 43° id. da Parma a Caserta.

Il 44° id. da Ferrara a Chieti.

Il 46° id. da Alessandria a Cuneo.

Il 47° id. da Pallanza a Novara.

— Leggesi nel *Globe*:

Quand'anche si compiesse una metà soltanto di ciò che ci si promette, l'Esposizione francese del 1867 sarà una delle maraviglie di quell'anno. Nulla di somigliante si è mai tentato sin qui; e considerando la cura che il Governo francese si è data perchè l'impresa riuscisse perfetta, non fa maraviglia lo apprendere che esso desideri ardentemente che niun caso sinistro venga ad impedirne il successo. Somigliante intrapresa dovrebbe certo ricevere quella ricompensa che di presente sta sopra ogni altra a cuore; e noi speriamo che i Parigini avranno la soddisfazione di veder accorrere nella capitale di cui sono così orgogliosi quanti visitatori possono augurarsi i più arditi venditori di cianfrusaglie e di ciambelle. Parigi conviene mirabilmente per la più grande e la più variata esposizione che siasi veduta mai. La capitale della Francia, la quale è già per se medesima una gran mostra, è maravigliosamente appropriata per offerire nel prossimo anno agli sguardi stupefatti degli stranieri lo splendido spettacolo di tutte le sue magnificenze.

Egli è certo una felicissima idea quella di cingere di parco quell'immenso edificio e di coprire il sabbioso deserto del Campo di Marte con alberi, con arbusti e con lieta verzura. Leggiamo che il parco sarà tagliato da canali derivati dalla Senna e che vi si sentirà il mormorio dell'onda zampillante in mezzo a folti boschetti. Il visitatore, uscendo dalle interminabili gallerie oppresso dal caldo e dalla fatica, troverà sollievo agli occhi, ristoro allo stomaco e fresca difesa al capo. Il parco, abbondantemente munito di cibi e di rinfreschi, starà aperto sino a mezzanotte, e là, al chiaror delle lampade, l'amatore dei piaceri potrà andare a zonzo fumando il sigaro e gustare il dolce far niente dopo avere faticosamente esaminato i tesori dell'arte e dell'industria.

Ma il parco non è fatto solamente per costui. Percorrendolo in lungo e in largo, il visitatore troverà campioni dell'agricoltura e dell'orticoltura del mondo intiero. Vedrà le bestie da soma, gli strumenti e gli arnesi dell'agricoltura d'ogni paese, e vi troverà anche manufatti. La piscicoltura formerà una divisione importantissima.

Non è però questo il luogo da metter fuori tutto il catalogo. L'Esposizione del 1867 ha per fine di rappresentare il mondo civile e anche il mondo non incivilito. Noi speriamo che riuscirà e che non andrà a male per aver tentato di radunare troppe cose ad un tempo. Checchè ne sia i nostri vicini si adoperano a lor potere per attirar gente alla grande Esposizione. È superfluo dire che non dimenticano, adoperando così, nè il loro onore, nè la loro gloria, nè il loro tornaconto; nissuno però avrà a dolersene.

ULTIME NOTIZIE

Composizione degli uffici di presidenza dei Consigli provinciali nella sessione ordinaria del 1866:

Provincia di Sondrio.

Presidente, Merizzi avv. nobile Giov. Battista;
Vice Presidente, Piazzi avv. nobile Ortensio;
Segretario, Sertoli avv. nobile Luigi;
Vice Segretario, Menatti dottor Bartolomeo.

Piacenza.

Presidente, Mischi march. avv. cav. Giuseppe;
Vice Presidente, Fioruzzi avv. cav. Carlo;
Segretario, Salvetti cav. dottore Stefano;
Vice Segretario, Rossetti dottore Alessandro.

Bari.

Presidente, Beltrami cav. Giuseppe;
Vice presidente, Corsi cav. Giuseppe;
Segretario, Spagnoletti cav. Riccardo;
Vice segretario, Sylos-Labini cav. Giovanni.

Girgenti.

Presidente, Cafisi marchese Giuseppe;
Vice presidente, Dara avv. Niccolò;
Segretario, Mendola barone Antonio;
Vice segretario, Laporta avv. Vito.

Nota dei Consigli provinciali che, per mancanza del voluto numero legale, non poterono riunirsi nella attuale sessione ordinaria:

Provincie di: *Catanzaro, Girgenti, Lecce.*

CASI E MORTI DI CHOLERA

Napoli. — Dal mezzodì dell' 11 a quello del 12 settembre: casi 102, morti 47, più 25 dei precedenti.

Id. — Dal mezzodì del 12 a quello del 13 sett.: casi 94, morti 48, più 29 dei precedenti.

Genova. — Dalle 7 del 12 a quelle del 13 settembre: casi 47, morti 33.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Bukarest, 11.

I ministri Stirbey e Stourdza si sono recati a Costantinopoli pel riconoscimento del Principe.

Berlino, 12.

La *Gazzetta Crociata* annunzia che il ministro della guerra ordinò lo scioglimento dei quarti battaglioni nei reggimenti di fanteria. I soldati non saranno per altro rinviati alle loro case, ma ai depositi.

La *Gazzetta del Nord* dice che lo scoppio della questione d'Oriente potrebbe turbare la Prussia nella sistemazione della Germania settentrionale, e distogliere l'attenzione dagli affari tedeschi.

Vienna, 12.

I deputati tedeschi riunitisi a Aussée, nella Stiria, per conferire intorno la presente situazione, hanno adottato per programma la formazione d'un partito tedesco compatto; un dualismo limitato dalle deliberazioni d'un parlamento comune intorno agli affari veramente comuni; la determinazione della competenza delle Diete provinciali, ed infine la revisione della Costituzione fatta da una rappresentanza comune e leale dei paesi situati al di qua della Leitha.

Parigi, 12.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	11	12
Fondi francesi 3 0/0 (in liq.)	70 25	70 17
Id. 4 1/2 0/0	97 50	97 40
Consolidati inglesi	89 5/8	89 5/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	— —	57 50
Id. (fine mese)	57 55	57 45
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	682	678
Id. italiano	300	—
Id. spagnuolo	360	357
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	80	80
Id. Lomb.-venete	421	416
Id. Austriache	373	372
Id. Romane	65	62
Obb. strade ferr. Romane	127	125
Obbligazioni della ferrovia di Savona	100	—

Vienna, 12.

Le trattative continuano quotidianamente. Dopo domani avrà luogo la settima conferenza ufficiale. Pochi articoli rimangono ancora a concordarsi. È inesatto che siano sorte difficoltà gravi sulla quistione del debito. I precedenti del trattato di Zurigo, consacrati dalla Francia e dalla Prussia, rendono facile la soluzione definitiva.

Il generale Menabrea ebbe una distinta accoglienza dall'arciduca Alberto.

Parigi, 12.

Assicurasi che verrà pubblicata quanto prima una circolare di Lavalette agli agenti diplomatici, nella quale verrà esposto il modo con cui la Francia considera gli ultimi avvenimenti compiuti in Italia e in Germania.

Berlino, 12.

La *Corrispondenza Provinciale* accenna all'impossibilità di accettare le proposte della Commissione finanziaria della Camera; dice che il conservare il Tesoro in buone condizioni è una questione vitale per la Prussia. La Prussia non può conservare l'attuale sua posizione ed attendere con confidenza gli avvenimenti che rimanendo sempre preparata alla guerra.

Le trattative colla Sassonia seguitano ad incontrare difficoltà.

Nulla fu ancora conchiuso colla Sassonia-Meiningen.

La Camera dei deputati discusse la legge sulle elezioni pel nuovo Parlamento tedesco. Bismarck espose le difficoltà che risulterebbero dalle modificazioni proposte dalla Commissione. Rispondendo a Schultze, il quale aveva detto che la Prussia traeva un mediocre profitto dalla vittoria, Bismarck dichiarò che la storia dimostrerà come la Prussia abbia approfittato arditamente della vittoria. La Camera adottò a grande maggioranza il progetto di legge secondo la redazione della Commissione.

Parigi, 13.

Il *Moniteur* pubblica la convenzione firmata a Messico il 30 luglio 1866, colla quale si stabilisce che il Governo messicano accorda al Governo francese la cessione della metà dei prodotti doganali marittimi dell'Impero, per servire al pagamento degli interessi, all'ammortizzazione e a tutte le obbligazioni risultanti dagli imprestiti contratti nel 1864 e 1865, e al pagamento degli interessi 3 per 0/0 delle somme devolute dal Messico al tesoro francese. L'ammontare di questo credito è calcolato approssimativamente a 250 milioni e sarà in seguito stabilito definitivamente. Questa convenzione avrà esecuzione a datare dal 1 novembre 1866.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia francese di Meynadier rappresenta: *Le supplice de Paniquet — Brutus lâche César — Le Mysotis.*

ARENA NAZIONALE, ore 7 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *Un bicchier d'acqua.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 12 settembre 1866, ore 8 ant.

Continua, e più forte di ieri, l'abbassamento del barometro: però la pressione è quasi uniforme su tutta la Penisola, ma molto al disotto della normale. Pioggia e temporali in molti punti. Mare mosso. Cielo coperto, e minaccioso. Forti i venti di levante e di tramontana.

S'alza il baromentro nell'occidente d'Europa, e in Ispagna.

Stagione ancora burrascosa; ma probabile finisca per dominare il greco, e si ristabilisca la stagione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 12 settembre 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 746, 5	mm 748, 0	mm 749, 8
Termometro centigrado	21, 0	21, 0	18, 5
Umidità relativa	59, 0	57, 0	63, 0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	sereno e nuvoli
Vento direzione	N	N	N
Vento forza	quasi for.	quasi for.	debole

Temperatura { Massima + 23,8; Minima + 18,8 }
Minima nella notte del 13 settembre + 17,5.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 13 Settembre 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 °/° god. 1 lugl. 66		59 90	59 80	60 05	59 90	» »	» »	LIVORNO	8		
Detto in sott. » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 °/° » 1 aprile		» »	» »	» »	» »	40 »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 °/° » 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	ROMA	30	460 »	455 »
Obb. del Tesoro 1849 5 °/° p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	BOLOGNA	30		
								ANCONA	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1 genn.	1000	» »	» »	1470	1445	» »	» »	NAPOLI	30		
Dette Banca Nazion.								MILANO	30		
nel Regno d'Italia. » 1 lugl. 66	1000	» »	» »	» »	» »	» »	» »	GENOVA	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TORINO	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VENEZIA e f. g.	30		
Az. del Cred. Mob. Ital.		» »	» »	» »	» »	290 »	» »	TRIESTE	30		
Obblig. Tabacco god. 1 lugl. 66	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. SS. FF. Romane. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VIENNA	30		
Dette con prelaz. 5°/°								Detto	90		
(Ant. Cent. Toscane) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AUGUSTA	30		
Obblig. 5°/° delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obb. 3°/° SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	FRANCOFORTE	30		
Az. ant. SS. FF. Liv. » »	420	» »	» »	» »	46 »	» »	» »	AMSTERDAM	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	420	» »	» »	185 »	180 »	» »	» »	AMBURGO	90		
Obb. 3°/° delle sudd. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LONDRA	30		
Dette » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	26 15	26 »
Obb. 5°/° SS. FF. Mar. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI	30		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	104 »	103 1/2
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE	90	104 »	103 1/2
Obbl. 3°/° delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	104 »	103 1/2
Ob. dem. 5°/° serie c. » 1 apr. 66	505	388 »	386 »	» »	» »	» »	» »	MARSIGLIA	90	104 »	103 1/2
Dette in serie di 1 e 2 » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro			
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com. 5°/° obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate » 1 lugl. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5°/° ital. in picc. pezzi » »		» »	» »	» »	» »	61 »	59 90 c.				
3°/° Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	41 »	» »				

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE Premio	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO Premio
5 °/° godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 °/° » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 °/° 59 80, 59 90 contanti.

Il Sindaco ARISTOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

STRADE FERRATE ROMANE

— Sezione *Nord* —

I signori azionisti potranno procurarsi il **Processo verbale** a stampa dell'**Adunanza generale** tenuta a Firenze ed a Parigi il **23 agosto 1866:**

All'uffizio della Direzione in *Firenze*;

Alla Gerenza della sotto-sezione Centrale-Toscana in *Siena*.

Firenze, 13 settembre 1866.

Il Direttore degli affari sociali
G. Morandini.

2504

AVVISO PER CONCORSO

COMUNE DI CAMOGLI

A tenore di deliberazione presa dal Consiglio comunale, il sindaco sottoscritto fa noto essere aperto il concorso per vari posti di maestro e di maestra per le scuole primarie elementari, nonchè di un aiuto-maestro, alle seguenti condizioni, cioè:

2 posti per maestro a L. 800 annue.
1 posto per aiuto-maestro L. 500 id.
1 posto per maestra a L. 700 id.
1 posto per maestro a L. 600 id.
2 posti per maestra a L. 400 id.

Tutti coloro che avessero intenzione di concorrere al conferimento di tali piazze, sono pregati ad inoltrare a tutto settembre le loro domande al sottoscritto, munite dei documenti voluti dalle leggi e regolamenti in vigore.

Camogli, 11 settembre 1866.

Il sindaco
Giovanni Mortola.

2503

SOCIETÀ GENERALE

DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI

(Canale *Cavour*)

Per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, i signori azionisti sono prevenuti che il giorno 15 ottobre p. v., ad un'ora pomeridiana, avrà luogo, nel locale che verrà ulteriormente indicato, un'assemblea generale **straordinaria** per deliberare intorno agli oggetti contenuti nel seguente **Ordine del giorno:**

1° Riforma degli statuti sociali;
2° Provvedimenti finanziari.

Si prevengono inoltre i signori azionisti che a termini dell'articolo 32 degli statuti sociali, l'assemblea generale straordinaria deve rappresentare almeno la metà delle azioni onde renderne valide le deliberazioni.

Le azioni, a termini dell'articolo 30 di detti statuti, dovranno essere depositate dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, e così non più tardi del 4 ottobre p. v., ed i mandati di rappresentanza dovranno essere registrati all'uffizio della Società in Torino non più tardi del 13 ottobre a mezzogiorno.

Sono incaricati per ricevere il deposito delle azioni:

A Torino — la cassa alla sede della Società, piazza San Quintino, n° 1, dalle ore 10 del mattino alle ore 2 pomeridiane d'ogni giorno non festivo.

A Milano — la Banca Ponti, via de'Bigli, n° 10.

A Londra — l'uffizio corrispondente della Compagnia, n° 5, Royal Exchange Avenue.

A Parigi — la Società Generale del credito industriale commerciale, n° 66, Chaussée d'Antin.

Torino, settembre 1866. 2500

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE DEL TESORO IN CAGLIARI

Conformemente alle disposizioni degli articoli 178 e 179 del regolamento approvato col R. decreto del 25 agosto 1863,

Si notifica che il titolare del sottodescritto deposito, allegando la perdita della corrispondente polizza, ha domandato a quest'amministrazione che, previe le formalità prescritte, gliene venga rilasciato il duplicato.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle tre pubblicazioni del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascierà il richiesto duplicato e resterà di pieno diritto annullata la polizza precedente.

Categoria del deposito	Numero dell' iscrizione	Designazione del depositante avente causa al deposito	Capitale depositato
1ª	68	Cois notaio Alessio	200 »

Cagliari, addì 9 luglio 1866.

Il Capo di Sezione Perotti.

V° *L'Amministratore* Marco Contarini.

1854

SOCIETÀ ANONIMA

PER LA VENDITA DEI BENI DELLO STATO

PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO — Ufficio della Direzione Demaniale.

AVVISO D'ASTA.

Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 *agosto* 1862 *numero* 893.

Il pubblico è avvisato che alle ore 9 antimeridiane del giorno 5 ottobre p. v. si procederà in una delle sale di quest'uffizio con intervento ed assistenza del signor direttore del Demanio, o di chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo miglior offerente de'beni in Brindisi descritti ai numeri 23, 35, 37 e 42 dello elenco pubblicato nel giornale prefettizio degli annunci ufficiali della provincia di Lecce del giorno 30 giugno, supplemento n° 143, quale elenco assieme a'relativi documenti trovasi depositato nell'ufficio della Direzione demaniale di Lecce.

I beni che si pongono in vendita consistono:

1° Una parte del palazzo Montenegro sito nella contrada Marina, questa parte si costituisce di locali a pian terreno e superiori. Riportato sotto l'articolo 742, sezione *N*, n° 180.

2° Masseria detta *San Paolo* posta nel territorio di Tuturano, composta nella massima parte di terreni macchiosi e nel resto terreni semenzabili con caseggiato. Riportata sul catasto di Brindisi all'art. 377, ducato di Reggio alla sezione *A*, n° 16, 17 e 18: di ettari 324 5.

3° Possessione denominata *Cerrito*, posta nella maggior parte nel territorio di Brindisi, e per la rimanente in Tuturano aggregato a Brindisi. Riportato sul catasto di Brindisi all'art. 700, sezione *G*, n° 2, 3, 4, 5, sezione *D*, n° 114, 115, 116, 117, sezione *N*, n° 7, di ettari 594, 03 78.

4° Masseria *Camarda* in Tuturano. Riportata all'art. 699, sezione *Q*, n° 11, 12 e 13: di ettari 530,04.

L'asta sarà aperta sui prezzi d'estimo seguenti:

1° lotto L. 10,500 00 — 2° lotto L. 18,797 20
3° lotto L. 63,510 95 — 4° lotto L. 27,399 00.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti depositare a mani del segretario dell'ufficio procedente o far fede di aver depositato nella cassa dello ufficio di Registro di Brindisi in danari od in titoli di credito una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione in quest'ufficio procedente.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara e sarà dichiarata la deserzione se non si ottengono almeno due oblatori, ed allora non si farà ripetizione d'incanti.

A Lecce, il 26 agosto 1866.

Per detto uffizio di Lecce
Il segretario: **Rossi.**

2510

PREFETTURA DI FIRENZE

Incanto di oggetti diversi occorrenti alla Manifattura dei Tabacchi in Firenze

Addì 22 settembre corrente in una sala di questa prefettura innanzi al signor prefetto, con l'intervento d'un impiegato della Direzione compartimentale delle Gabelle, si terranno ad un'ora pomeridiana e nei modi indicati dal regolamento 13 dicembre 1863 le aste a candela vergine per appaltare i lotti qui sotto indicati per generi ed articoli diversi che nel triennio 1867-68-69 occorreranno alla Regia Manifattura dei tabacchi in Firenze.

I concorrenti all'asta dovranno esibire un certificato di doneità e di responsabilità per l'appalto cui accudiscono.

Le offerte di ribasso dovranno essere non minori dell'uno per cento: le ulteriori sul prezzo della aggiudicazione saranno almeno del ventesimo d'esso, e si dovranno presentare alla segreteria della prefettura prima del mezzogiorno del 6 ottobre p. v.

La consegna dei generi e articoli diversi si farà a misura del bisogno della Manifattura e dietro apposite richieste vidimate dal direttore nel termine di giorni dieci dalla loro intimazione.

I pagamenti all'appaltatore si faranno trimestralmente.

La cauzione a guarentigia del contratto è fissata nel dieci per cento sul prezzo d'aggiudicazione, e si presterà o in danaro sonante o in cedole al portatore del Debito pubblico valutate in valor nominale.

Il capitolato è ostensibile nella segreteria della prefettura in ogni giorno d'ufficio dalle 10 alle 12 del mattino. Sono pure ostensibili nello stesso modo anche i campioni di alcuni generi: essi campioni seguito il deliberamento saranno muniti del suggello dell'Amministrazione appaltante e del deliberatario, per essere poi spediti alla Manifattura affinchè servano di base alle consegne.

Per gli articoli e generi di cui non si abbiano campioni da tenersi esposti, i concorrenti alle aste ne prenderanno conoscenza presso la Manifattura, restando così convenuto che non si ammetteranno eccezioni dal somministratore all'atto della consegna rispetto alla qualità o natura degli oggetti.

Tutte le spese delle aste, dei bolli e delle copie, esclusa quella del registro, sono a carico dell'aggiudicatario: per esse i concorrenti faranno il previo deposito in danaro o in biglietti di banca aventi corso forzoso delle somme qui sotto indicate:

TABELLA D'INDICAZIONE PER LE ASTE.

DISTINZIONE DEI LOTTI	SPECIFICAZIONE DEI GENERI ED ARTICOLI	MISURA unitaria	QUANTITÀ	PREZZI unitari L. C.	IMPORTO L. C.	Deposito per concorr. all'asta
LOTTO II Droghe ed Ingredienti	Essenza di Giranio	kilogr.	24	125 »	3,000 »	
	Tribolo in fiore	quintali	45	20 »	900 »	
	Giaggiolo	»	27	62 »	1,674 »	
	Allume	»	90	39 »	3,510 »	
	Zenobita	»	30	31 29	938 70	
	Amido	»	900	61 08	54,972 »	
	Melazzo	»	4	53 »	212 »	
	Vallonea	kilogr.	450	0 56	252 »	
	Vetriolo	»	300	0 75	225 »	
	Importo totale del lotto II.				65,683 70	500
LOTTO IV Legnami d'opera	**Legnami da costruzione.**					
	Tavole di noce ridotte regolari grosse cent. 7 e larghe non meno di cent. 32	metri q.	900	7 77	6,993 »	
	Asse d'albero larga cent. 29 e grossa cent. 3 1/2	»	390	3 50	1,365 »	
	Id. id. 29 id. 2	»	300	2 50	750 »	
	Id. id. 29 id. 1 1/2	»	240	2 »	480 »	
	Id. id. 29 id. 1	»	180	1 80	324 »	
	Asse di abete nostrale grossa di cent. 2 ridotte da tavoloni	»	90	3 »	270 »	
	Asse d'albero di Moscovia ridotte da tavoloni grosse cent. 3 1/2	»	60	4 50	270 »	
	Legnami per molini da consegnarsi alla succursale al Parco.					
	Stanghe di Leccio per denti alle ruote dei molini	metri	1200	0 28	336 »	
	Razzi di quercia lunghi metri 1 75, larghi centimetri 10, grossi cent. 2, 8	»	4500	0 84	3,780 »	
	Quercie per Nerbatti	»	2400	0 27	648 »	
	Assi di pino lunghi cent. 53, grossi cent. 2, 8	»	900	1 79	1,611 »	
	Assi di quercia per cateratte grosse cent. 7	»	600	3 78	2,268 »	
	Importo totale del lotto IV.				18,995 »	450
LOTTO V Combustibili	Legna di petagnolo per caloriferi	steri	2250	14 »	31,500 »	
	Id. di squarto per la succursale al Parco	»	1200	13 »	15,600 »	
	Fastella di bosco	centinaia	30	24 »	720 »	
	Fascinotti per le stufe	»	120	3 »	360 »	
	Brace di fornace	ettolitri	4200	0 95	3,990 »	
	Carbone di castagno	quintali	90	9 »	810 »	
	Id. fossile	»	30	5 50	165 »	
	Importo totale del lotto V.				53,145 »	500
LOTTO VII Telerie e cordami	Tela per la macchina da trinciare lunga metri 2, 78, già fatta piegata in tre, larga centimetri 29 impunlita come il campione, e formata di tela di vela olona	numero	24	16 20	388 80	
	Id. per detta macchina lunga metri 2,44, larga centimetri 29	»	36	14 30	514 80	
	Tele per le altre due macchine lunga metri 2,41, larga centimetri 29	»	48	14 10	676 80	
	Id. per dette macchine lunga metri 2,9, larga centimetri 29	»	72	10 30	741 60	
	Tele di canapa per lenzuola larga cent. 75	metri	6000	1 06	6,360 »	
	Id. per balloni di stoppa grossa, larga centimetri 75	»	2400	1 »	2,400 »	
	Id. per i telai larga centimetri 85	»	1500	1 50	2,250 »	
	Panno canepino curato per lenzuola ed asciugamani largo cent. 75	»	1500	1 17	1,755 »	
	Tessuto di rinfranto per *blouses* da operai largo centimetri 75	»	3000	1 74	5,220 »	
	Sacchi di rinfranto lunghi metri 1,20, larghi centimetri 55	numero	900	2 80	2,520 »	
	Frene di canapa per ammagliare (lima sottile)	quintali	45	84 81	3,816 45	
	Frene di canapa per reti	kilogr.	900	2 12	1,908 »	
	Canapi per le macchine	»	600	2 12	1,272 »	
	Spago di canapa di più grossezze	»	600	2 10	1,260 »	
	Refe turchino per legare i mazzi dei sigari	»	1050	3 »	3,150 »	
	Importo totale del lotto VII.				31,233 45	500

Firenze, 7 settembre 1866.

Il Segretario Capo
M. ADORNI.

2496

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Situazione al 31 agosto 1866

Attivo.

Cassa... Numerario in Cassa . . 75,747 58; » alla Banca d'Italia. 375,000 »		450,747 58
Portafoglio riescontato	»	480,038 80
Conti correnti debitori	»	9,621,505 01
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	4,540,000 »
Anticipazioni sopra depositi	»	1,657,236 95
Fondi pubblici e azioni diverse	»	1,517,135 15
Partecipazione a diverse industrie	»	568,551 76
Cauzioni per conto terzi	»	553,980 50
Spese generali	»	130,201 96
Versamento sulle nostre azioni non richiesto . . . 8,000,000; Meno facoltativi a rimborsare . . 127,100		7,872,900 »
Azioni non emesse	»	40,000,000 »
		L. 67,392,297 71

Passivo.

Capitale .. emesso . . . . 20,000,000 »; non emesso . 40,000,000 »	60,000,000 »
Conti correnti creditori	1,464,961 85
Società immobiliare (conto d'ordine)	5,000,000 »
Conti di deposito	179,217 70
Accettazioni ed effetti diversi a pagare	7,000 »
Profitti e perdite	598,452 31
Interessi e dividendi a pagare	93,296 12
Fondo di riserva	49,369 73
	L. 67,392,297 71

2507

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

Gli azionisti della suddetta Società sono invitati ad intervenire all'adunanza generale che avrà luogo il dì 27 corrente a ore 10 antimeridiane, nel locale della Fabbrica dei saponi, per deliberare sul bilancio semestrale.

Cascina, li 13 settembre 1866.

Il segretario
Gustavo Buoni.

2499

2506 **DIFFIDAMENTO.**

Lorenzo del fu capitano Antonio Salvetti Gio. Battista, possidente, domiciliato nel comune di Bagno in Romagna (Toscana), deduce a pubblica notizia come non riconoscerà nè pagherà verun debito contratto dal signor Antonio Salvetti Gio. Battista suo figlio, attualmente soldato nei lancieri Vittorio Emanuele.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA

Alle ore 12 meridiane di venerdì 12 ottobre p. v., in una delle sale del Ministero dei Lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Messina, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un ponte in muratura a nove archi sul torrente Merì, lungo la diramazione sopra Milazzo della strada nazionale da Termini a Taormina in provincia di Messina per . . . . L. 170,000 »
Cioè: Opere a corpo . . . . L. 46,083 04
Opere a misura . . . . » 101,933 96
Somma a disposizione dell'Amministrazione per spese di sorveglianza ed impreviste e per maggior profondità delle fondazioni . . . . » 21,984 » » 21,984 »
Somma soggetta al ribasso d'asta . . . . L. 148,016 »

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità d'offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell' ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 16 dicembre 1865, visibili assieme alle altre carte del progetto, nei suddetti uffizi di Firenze e Messina.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi 30 successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di L. 10,000, in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 4,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire quattordicimila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico al valor nominale e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Messina, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, il 9 settembre 1866.

Per detta Direzione Generale
A. Verardi, *capo-sezione.*

2508

2502 **AVVISO.**

Fino dal dì primo settembre corrente è rimasta sciolta la società in accomandita già contratta tra i signori Cammillo Castelli socio accomandante, ed i signori Pasquale Beni ed Anselmo Galletti, soci accomandatari portante la ditta *Beni Galletti e C°* successori di Cammillo Castelli pubblicata negli atti del tribunale di prima istanza di Firenze al registro delle società n° 98 ed avente per subietto la rivendita all'ingrosso ed a dettaglio di mercerie e chincaglie con taberna in Piazza San Firenze, in via dei Tavolini ed in via dei Calzaioli; ed essendosi ritirato il detto signor Castelli, i rammentati traffici proseguono nel solo ed esclusivo interesse degli altri, i quali restano soci in nome collettivo sotto la ditta Beni e Galletti.

Firenze li 12 settembre 1866.

D. Francesco Daddi.

2497 **AVVISO.**

Si rende di pubblica notizia come Giovan Battista Matteuzzi colono licenziato dal podere del *Pino* posto nel popolo di S. Montana, comune di Montelupo; e Angiolo Lazzeri colono licenziato dal podere di *Pietrafitta* posto nel popolo di Pontorme, comune di Empoli, non possono contrattare nessuna specie di bestiami nè fare altre contrattazioni relative alla disdetta colonia dei detti poderi, senza espressa licenza in iscritto del signor Antonio Vannucci, possidente domiciliato in Empoli, e proprietario dei poderi surriferiti.

Empoli, 11 settembre 1866.

Dott. Ernesto N. Bucchi proc.

2511 **DIFFIDAMENTO.**

Il sottoscritto Luigi Gironi, possidente e negoziante domiciliato fuori la Porta alla Croce, popolo di San Salvi, deduce a pubblica notizia che per privato chirografo del 10 settembre anno corrente, recognito dal notaro ser Enrico Matini e in Firenze registrato il giorno stesso, registro 26, foglio 116, n° 4149 con lire 22 e centesimi 47 da Maffei, acquistò in compra dal signor Leopoldo Bongi domiciliato pure come sopra tutte le masserizie e mercanzie esistenti nel traffico di fornaio, pizzicagnolo e rivendita di altri generi situato fuori la suddetta Porta alla Croce, in luogo detto *Il riposo dei vecchi*, nello stabile di proprietà del signor Luigi Sordi, e ciò per il prezzo di lire italiane novecentonovantasette e centesimi 22 da pagarsi dopo due mesi dal dì del detto contratto nelle mani del venditore, semprechè non fosse in questo tempo molestato da chicchessia nel pacifico possesso e godimento del traffico citato, altrimenti fu convenuto che il prezzo stesso fosse dovuto ritenersi in mano del compratore per pagarsi a chi e come di ragione.

In conseguenza di che dichiara che egli non sarà per riconoscere veruna operazione commerciale potesse in futuro venir fatta da qualunque amministratore di detto traffico, acquistando egli sempre direttamente le mercanzie necessarie all'alimento del medesimo.

Firenze, li 13 settembre 1866.

Luigi Gironi

2501 **CITAZIONE**

a senso dell' articolo 141 *del Codice procedura civile.*

Instante Tricerri Francesco domiciliato in Santià, Giovanni Lanzavecchia, usciere della pretura di Santhià citò addì nove corrente, Maurizio Clerico, già domiciliato in Santhià, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti detta pretura alla udienza del 18 corrente mese, a ore 8 antimeridiane per essere condannato al pagamento di lire 200, residuo prezzo di ghiaccio cogli interessi mercantili dal 5 ottobre 1861, colle spese, e sentenza esecutoria non ostante opposizione od appello, senza cauzione: tale citazione venne al procuratore del Re, del tribunale civile di Vercelli, notificata dall' usciere della pretura di Vercelli, Giuseppe Dacquino, addì 11 corrente.

Santhià, 11 settembre 1866.

Serraceno caus. Carlo, proc. speciale del Tricerri.

AVVISO.

Si fa noto che con atto de' 29 agosto 1866, inserito nel registro *Accettazioni e renunzie d'eredità*, esistente nella cancelleria della pretura del secondo mandamento di Livorno, le signore Stella ed Elisa del fu Salomone Bolaffi, ambedue dimoranti in Livorno, dichiararono di repudiare la eredità del loro fratello Cammillo Bolaffi decesso in questa città li 27 giugno 1866.

Il 1° settembre 1866.

2498 V. Franciosi, canc.

Notificanza di dichiarazione d'assenza

Ad instanza delli signori Giovanni Roasio avvocato e tutore del minore Pietro, unico figlio della di lui figlia Carolina, Angela e Giuseppa sorelle Roasio di detto Giovanni la prima moglie di Pietro Giraudo, la seconda di Felice Rivoltella assistite ed autorizzate dai propri mariti tutti dimoranti in Torino e domiciliati elettivamente presso il procuratore sottoscritto, venne col provvedimento in data 1° marzo prossimo passato del tribunale civile di Torino dichiarata l'assenza delli signori Luigi e Chiara fratello e sorella Fassino fu Giacomo da Sciolze. Tale provvedimento si notifica a mente dell'articolo 23 Codice civile, previo avere ottenuto l'ordine dell'illustrissimo signor presidente del tribunale sovramenzionato con decreto in data 8 maggio 1866 che venga pubblicato gratuitamente nel giornale ufficiale del Regno per essere stati ammessi gl'instanti al patrocinio della gratuita clientela.

Torino, sette settembre 1866.

2505 Avv. Ottolenghi, sost. Levi.

Firenze — Tipografia Eredi Botta